

**MODELLO REDDITI 2017 PERSONE FISICHE,
LAVORO AUTONOMO E SOCIETÀ**

dott. Mauro Nicola
 Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara

STUDIO DR. MAURO NICOLA

3

Dichiarazione precompilata

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione precompilata

4

La scelta del modello

Il contribuente può scegliere tra:

- Modello 730 ordinario;
- Modello 730 precompilato;
- Modello Redditi (da quest'anno non essendo più prevista la dichiarazione unificata Redditi + Iva);
- modello Redditi precompilato.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione precompilata

5

Passaggi obbligatori per poter accedere alla scelta del modello:

Dichiarazione precompilata - i passi da seguire

```
graph TD; A[Verificare se si è abilitati] --> B[Verificare se il browser è aggiornato]; B --> C[Accedere con le credenziali alla propria precompilata]; C --> D[Visualizzare i dati]; D --> E[SCELTO DEL MODELLO]; E --> F[730 PRECOMPILATO]; E --> G[730 ORDINARIO];
```

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione precompilata

6

Dati trasmessi mediante il Sistema Tessera Sanitaria

Articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo n. 175/2014

➔ il sistema sanitario metta a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute da contribuenti,

↓

affinché possa predisporre inserendo anche queste informazioni, il Modello 730 e Redditi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione precompilata

7

Dati trasmessi mediante il Sistema Tessera Sanitaria

I soggetti obbligati

I soggetti obbligati alla trasmissione sono stati ampliati rendendo quindi le informazioni disponibili più complete.

↓

il contribuente può esprimere il proprio diniego o opposizione alla trasmissione dei dati,

↙ ↘

direttamente all'Agenzia delle Entrate; dichiarandolo in occasione del sostenimento della spesa.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione precompilata

8

Visto di conformità

I 730 inviati da Caf e professionisti abilitati devono obbligatoriamente essere corredati del visto di conformità a garanzia dell'effettuazione dei controlli ordinariamente a carico delle Entrate.

Se il visto si rivela infedele, l'intermediario risponde non solo della sanzione amministrativa ma anche dell'imposta e degli interessi che sarebbero ordinariamente dovute dal contribuente.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione precompilata

9

Visto di conformità

I controlli sui redditi

Chi appone il visto di conformità è tenuto ad effettuare i controlli che sarebbero ordinariamente propri della procedura prevista dall'articolo 36-ter del Dpr n. 600/73.

È necessario controllare che l'importo dei redditi indicati nella dichiarazione, nonché delle ritenute subite, corrisponda a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2016.

Nessun obbligo di controllo scatta in relazione ai redditi che non siano certificati da parte del contribuente, né chi appone il visto si ritiene debba verificare la correttezza sostanziale delle certificazioni che gli vengono consegnate in originale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione precompilata

10

Visto di conformità

I controlli sugli oneri

Il Caf o il professionista abilitato è tenuto ad effettuare:

- una verifica documentale tesa a controllare che l'entità della spesa riportata sul modello corrisponda a quanto indicato sulla documentazione in originale;
- un controllo in merito alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano la deduzione o la detrazione degli oneri.

Occorre verificare:

- che il pagamento sia stato effettuato nel corso del 2016;
- che il documento sia intestato al contribuente (salvo le spese sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico);
- se lo specifico onere consente di fruire degli sconti previsti con riferimento alla natura del costo e ai limiti di deducibilità previsti dal Tuir.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione precompilata

11

Visto di conformità

La correzione

D.L. 193/2016

ha ampliato sul piano temporale la possibilità per gli intermediari di intervenire autonomamente per correggere gli errori commessi nell'apposizione del visto, contenendo in tal modo il rischio di dover rispondere della sola sanzione dovuta.

L'infedeltà del visto, se non già formalmente contestata dalle Entrate, può essere oggetto della presentazione di una dichiarazione o di una comunicazione rettificativa da parte dell'intermediario, anche dopo il 10 novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione errata, termine molto rigido che era originariamente previsto dalla Legge.

Nel caso di correzione spontanea del visto prima della contestazione dell'irregolarità, l'intermediario risponde solo della sanzione, riducibile ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

12

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

13

Premessa

Dichiarazioni Integrative

nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del frontespizio del modello dichiarativo riferito al periodo d'imposta 2016 (Modello Redditi/2017, Modello IRAP/2017, ecc.) è eliminata la casella "Dichiarazione Integrativa a favore",

in virtù dell'allineamento dei termini di presentazione (sia di quella a favore sia di quella a sfavore), nel caso di presentazione di una Dichiarazione Integrativa, non occorre più segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

14

Premessa

Nel frontespizio dei modelli dichiarativi da presentare quest'anno saranno presenti le seguenti caselle:

- Correttiva nei termini (dichiarazione inviata entro i termini ordinari di presentazione e con cui se ne corregge una già inviata in precedenza);
- Dichiarazione Integrativa;
- Dichiarazione Integrativa art. 2 co. 8 ter DPR 322/98 (da potersi presentare entro 120 giorni dal termine ordinario al fine di modificare l'originaria scelta, fatta nel Quadro RX o IR se trattasi di IRAP, riferita all'uso del credito cambiandola da richiesta di rimborso ad utilizzo in compensazione).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

15

Ad esempio, con riferimento al Modello Redditi PF/2017:

CODICE FISCALE ()

TIPO DI DICHIARAZIONE

PLAFOND

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

16

| Nuovi termini presentazione Dichiarazione Integrativa | | |
|--|---|--|
| Cosa | Regola | Esempio |
| Dichiarazione Integrativa (a favore o sfavore) riferita al periodo d'imposta 2015 e precedenti (Modello Unico/2016 e precedenti) | Può essere presentata entro il 31/12 del 4° anno successivo quello di presentazione del modello da correggere (ossia entro i vecchi termini per l'accertamento). | Modello Unico/2014 integrativo (a favore o sfavore) potrà essere presentato entro il 31/12/2018 |
| Dichiarazione Integrativa (a favore o sfavore) riferita al periodo d'imposta 2016 e successivi (Modello Redditi/2017 e successivi) | Potrà essere presentata entro il 31/12 del 5° anno successivo quello di presentazione del modello da correggere (ossia entro i nuovi termini per l'accertamento). | Un Modello Redditi/2017 integrativo (a favore o sfavore) potrà essere presentato entro il 31/12/2022 |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

17 *Il nuovo Quadro DI: le integrative a favore*

Novità → per l'utilizzo dell'eventuale maggior credito derivante dalla presentazione di una Dichiarazione Integrativa (a favore).

In particolare:

- l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla Dichiarazione Integrativa a favore può essere utilizzato in compensazione con F24 (o chiesto a rimborso);

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

18 *Il nuovo Quadro DI: le integrative a favore*

- tuttavia per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il maggior credito che vi risulta potrà essere utilizzato in compensazione in F24, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione Integrativa.

Ad esempio, nel caso in cui Modello Redditi/2017 integrativo a favore è presentato il 20/10/2018, ossia oltre il 30/09/2018, il maggior credito che ne risulta potrà essere utilizzato per compensare debiti d'imposta maturati a decorrere dal 2019.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

19 *Il nuovo Quadro DI: le integrative a favore*

- nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la Dichiarazione Integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla Dichiarazione Integrativa.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

20 *Il nuovo Quadro DI: le integrative a favore*

Il nuovo Quadro DI, lo utilizzano:

- i soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più Dichiarazioni Integrative oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della Dichiarazione Integrativa (ad esempio Dichiarazione Integrativa Unico 2013 relativa al 2012 presentata nel 2016).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

21 *L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso*

Qualora il contribuente, dopo aver presentato il proprio modello dichiarativo, dovesse accorgersi di aver commesso errori o omissioni, dalla cui correzione o integrazione dovesse scaturire una maggior debito o un minor credito rispetto alla dichiarazione originariamente presentata,

questi può rimediare presentando "spontaneamente" una Dichiarazione Integrativa "a sfavore" (entro i termini previsti per l'azione accertatrice dell'Agenzia delle Entrate)

fermo restando la necessità di versare oltre la maggiore imposta dovuta, anche sanzione ed interessi (con applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

22 *L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso*

L' Agenzia delle Entrate, ha fornito importanti chiarimenti con la Circolare n. 42/E/2016, distinguendo a seconda:

- della tipologia di errore commesso;
- del momento in cui l'integrativa a sfavore è presentata (ossia se presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione del Modello dichiarativo che si va a correggere oppure oltre i predetti 90 giorni).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

23 *L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso*

In caso di Dichiarazione Integrativa (a sfavore) presentata entro 90 giorni dal 30/09, per correggere errori NON rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale,

↓

il contribuente per regolarizzare la propria posizione (oltre a presentare la Dichiarazione Integrativa) deve:

- versare 1/9 della sanzione di 250 € prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. 471/97;
- versare la maggiore imposta che scaturisce dalla Dichiarazione Integrativa, maggiorata degli interessi;
- versare (a titolo di sanzione riferita al tributo) il 30% della maggiore imposta da versare ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/972.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

24 *L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso*

Altro importante chiarimento da segnalare è che, qualora l'errore o l'omissione che si è corretto con l'integrativa, abbia inciso anche sul calcolo del 1° acconto da versare:

- se la Dichiarazione Integrativa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento del 1° acconto (cfr. articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997);
- anche quando l'integrazione avvenga prima del citato termine, il primo acconto non sarà sanzionabile quando con il secondo acconto (scadenza 30 novembre) venga versata la differenza dovuta calcolata con riferimento alla Dichiarazione Integrativa.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

25 *L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso*

Nel caso, invece, di Dichiarazione Integrativa presentata entro novanta giorni dal 30/09,

↓

per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, secondo quanto chiarito nella Circolare 42,

↓

la sanzione configurabile è solo quella del 30% prevista per l'omesso versamento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 fermo restando la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/97.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

26 *L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso*

In caso di Dichiarazione Integrativa presentata ENTRO 90 giorni dal 30/09, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, il contribuente per regolarizzare la propria posizione (oltre a presentare la Dichiarazione Integrativa) deve:

↓

- versare la maggiore imposta che scaturisce dalla Dichiarazione Integrativa, maggiorata degli interessi;
- versare (a titolo di sanzione riferita al tributo) il 30% della maggiore imposta da versare ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/972.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

27 *L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso*

Nell'ipotesi di Dichiarazione Integrativa presentata OLTRE 90 giorni dal 30/09, per correggere errori NON rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, nella circolare, è chiarito che la sanzione configurabile è quella prevista nell'art. 1, comma 2 del D.L. 471/97, con applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/1997.

Dunque, in tal caso, al fine di regolarizzare la propria posizione, il contribuente, oltre a presentare la Dichiarazione Integrativa deve versare:

- la maggiore imposta evasa maggiorata degli interessi;
- la sanzione del 90% dell'imposta evasa con applicazione del ravvedimento operoso nelle sue diverse forme.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

28 *L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso*

Nell'ipotesi di Dichiarazione Integrativa presentata OLTRE 90 giorni dal 30/09, per correggere, invece, errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, è percorribile la stessa strada vista per quella presentata entro i primi 90 giorni per correggere la stessa tipologia di errori. Quindi, il contribuente per regolarizzarsi deve, oltre ad inviare l'integrativa, versare:

- la maggiore imposta che scaturisce dalla Dichiarazione Integrativa, maggiorata degli interessi;
- il 30% della predetta maggiore ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/1997.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

29 *Tabella riepilogo - (Chiarimenti Circolare n. 42/E/2016)-*

| Dichiarazione Integrativa entro 90 gg | |
|---|---|
| Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali | Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali |
| <p>Versamenti da effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ➢ sanzione euro 250 (art. 8, comma 1), ridotta ad 1/9, ai sensi della lettera a-bis) = euro 27,78 + sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. | <p>Versamenti da effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ➢ sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

30 *Tabella riepilogo - (Chiarimenti Circolare n. 42/E/2016)-*

| Dichiarazione Integrativa oltre i 90 gg | |
|---|---|
| Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali | Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali |
| <p>Versamenti da effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ➢ sanzione pari al novanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento; ➢ oppure, se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, applicazione della sanzione prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. | <p>Versamenti da effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ➢ sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

33

Immobili

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

34 *Le novità del Quadro "RB"*

Sono **obbligati** alla compilazione del Quadro "RB – Redditi da Fabbricati":

- I contribuenti proprietari di immobili o detentori di altri diritti reali su immobili (quali ad esempio superficie, usufrutto, uso e abitazione);
- soci di cooperative non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi anche senza mutuo;
- assegnatari di casa a riscatto o con patto di futura vendita.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

35 *Le novità del Quadro "RB"*

Non devono dichiarare gli immobili, i proprietari:

- della nuda proprietà che hanno concesso l'immobile in usufrutto o altro diritto reale, come il diritto di abitazione;
- di costruzioni rurali utilizzate come abitazione da chi possiede o affitta il terreno purché effettivamente adibita ad uso agricolo, in quanto il loro reddito è già compreso in quello catastale del terreno;
- di fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- di costruzioni strumentali alle attività agricole, come ad esempio serre, conservazione prodotti, attrezzature e scorte;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

36 *Le novità del Quadro "RB"*

Non devono dichiarare gli immobili, i proprietari:

- di unità immobiliari per le quali sono state concesse licenze e autorizzazioni al restauro, risanamento o ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori e se l'immobile non viene utilizzato);
- di immobili aperti al pubblico (musei, biblioteche o archivi);
- unità immobiliari destinate all'esercizio del culto a patto però che non siano affittate;
- fabbricati ubicati in zone rurali non utilizzati come abitazioni alla data del 07.05.2004 ma ristrutturati dallo IAP.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

37 *Cedolare secca – mancato rinnovo*

La cedolare secca è un'imposta sostitutiva, introdotta dal Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 con decorrenza dal 01.01.2011.

Numerosi interventi normativi che hanno apportato significative modifiche sia in termine di aliquote da applicare che in termine di ambito di applicazione,

↓

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con propri Provvedimenti al fine di fornire chiarimenti pratici (vedi ad esempio Provvedimento n. 2011/55394; n. 2970/14)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

38 *Condizioni di ammissibilità all'applicazione della Cedolare Secca*

Per accedere al regime sostitutivo della Cedolare Secca

→ devono essere rispettate alcune condizioni:

➤ il proprietario o l'usufruttuario dell'immobile oggetto di locazione deve essere una persona fisica; non sarà pertanto applicabile il regime della cedolare secca per gli immobili concessi in locazione di proprietà di imprese, immobiliari o società. Sono esclusi dal diritto di esercitare l'opzione per l'applicazione della cedolare secca i proprietari di immobili o di diritti reali quali uso, usufrutto, godimento, che seppure a destinazione abitativa siano situati all'estero nonché quelli oggetto di sublocazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

39 *Condizioni di ammissibilità all'applicazione della Cedolare Secca*

➤ le unità immobiliari oggetto di contratto da assoggettare a cedolare secca devono essere destinate ad uso abitativo e rientrare nelle categorie catastali da A/1 a A/11 (con esclusione delle unità accatastate A/10 ovvero uffici o studi privati) e le relative pertinenze, purché queste ultime locate congiuntamente alle unità abitative e senza un limite numerico.

Pertinenze → l'Agenzia delle Entrate precisa che la Cedolare Secca è applicabile anche per contratti sottoscritti successivamente a quello dell'unità abitativa,

↓

purché tra gli stessi soggetti e a condizione che nel contratto di locazione della pertinenza si faccia esplicito riferimento al precedente contratto per l'unità residenziale e si attestino la destinazione pertinenziali dell'unità.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

40 *Il quadriennio 2014-2017*

Il D.L. n. 47 del 2014 → percentuale di cedolare secca → dal 15% al 10% ↓

con riferimento ai canoni di locazione derivanti da contratti a canone concordato, di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431 del 1998, della durata di 3 anni prorogabili di altri 2.

Il canone così ridotto sarà applicabile per il quadriennio 2014-2017.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

41 *Il quadriennio 2014-2017*

| TIPO DI CONTRATTO | IMPOSTA SOSTITUTIVA | IMPOSTE NON DOVUTE |
|--|---|---|
| Per i contratti di locazione a canone libero | 21% del canone annuo per il quadriennio 2014-2017 | Irpef |
| per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano: | 10% del canone annuo per il quadriennio 2014-2017 | Addizionale regionale e Addizionale comunale (per la parte derivante dal reddito dell'immobile) Imposta di registro (compresa quella su risoluzione e proroga del contratto di locazione) Imposta di bollo (compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle proroghe) |
| <ul style="list-style-type: none"> nei Comuni ad alta tensione abitativa (Individui dal Ciipe) nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (*) nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi | 15% dal 2018 | |

Resta l'obbligo di versare l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione

(*) Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

42 *I più recenti interventi normativi in materia di cedolare secca*

Il Decreto Fiscale n. 193/2016 → l'intervento normativo ha rimodulato le sanzioni in caso di inadempimenti quali ad esempio:

➤ mancata comunicazione della proroga;
 ➤ mancata comunicazione della risoluzione.

Per la mancata comunicazione della proroga ci si era posti il dubbio, non esprimendosi la normativa in maniera chiara ed inequivocabili, sui suoi effetti ai fini della cedolare secca.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

43 *I più recenti interventi normativi in materia di cedolare secca*

La mancata comunicazione della proroga:

non determina la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto o durante la sua vigenza in sede di scadenza delle annualità successive; ciò in quanto, come molto spesso accade in ambito di sistemi opzionali, prevarrà il cosiddetto "comportamento concludente" del contribuente il quale, seppure in assenza di rinnovo, ha comunque continuato a comportarsi come se l'opzione fosse ancora valida

(indicazione dell'applicazione della cedolare secca nel Quadro "RB" della dichiarazione dei redditi, versamenti secondo le aliquote applicabili, con l'utilizzo del codice tributo corretto e nei termini previsti per i versamenti della cedolare secca).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

44 *I più recenti interventi normativi in materia di cedolare secca*

Pur escludendo quale conseguenza la revoca dell'opzione il recente intervento normativo ha prodotto un inasprimento delle sanzioni, che sono così riassumibili:

↓

- € 50,00 in caso di ritardo non sia superiore a 30 giorni;
- € 100 se il ritardo nella comunicazione è superiore a 30 giorni.

La maggior severità è dettata dal fatto che in caso di contratto con applicazione della cedolare secca l'imposta di registro non è dovuta.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

45 *I più recenti interventi normativi in materia di cedolare secca*

D.L. n. 193/2016 → mancata comunicazione della risoluzione del contratto per il quale si è esercitata l'opzione per la cedolare secca.

In particolare, troveranno applicazione le seguenti sanzioni:

- € 50,00 se il ritardo nella comunicazione non è superiore a 30 giorni (la disciplina ante D.L. n. 193/2016 prevedeva una sanzione di € 35,00);
- € 100,00 se il ritardo è superiore a 30 giorni (la previgente normativa prevedeva una sanzione di € 67,00).

Il versamento delle sanzioni si effettua per entrambe le inadempienze (mancata comunicazione proroga e mancata comunicazione revoca), con modello F24 e utilizzo del codice tributo "1511 - "LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca".

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

46 *Alternatività Imu/Irpef ed addizionali*

La cedolare secca è un'imposta sostitutiva che assorbe in se:

- > l'imposta di registro, da versarsi in sede di registrazione, per le annualità successive, le risoluzioni e le proroghe con l'unica eccezione del caso di cessione del contratto di locazione;
- > l'imposta di bollo;
- > l'Irpef;
- > l'Addizionale Regionale Irpef;
- > l'Addizionale Comunale Irpef.

Nessun assorbimento o alternatività per quanto concerne invece l'IMU (Imposta Municipale Immobili) o TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

47 *Immobili esteri*

Per immobili posseduti all'estero da soggetto residente in Italia

il contribuente dovrà provvedere alla compilazione del **Quadro "RW"** ai fini del monitoraggio fiscale in occasione del suo acquisto o delle sue variazioni di consistenza o di valore, e ai fini dell'imposizione fiscale estera (IVIE – Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

48 *Immobili esteri*

I redditi d'immobili esteri

sono dichiarati nel Quadro dei "Redditi Diversi" e pertanto nel Quadro "RL" della Dichiarazione Redditi 2017 e nel Quadro "D" del Modello 730.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

49 *Immobili esteri*

| Imposizione fiscale immobili esteri | |
|---|--|
| Immobile estero | Imposizione fiscale |
| Tenuto a disposizione; non soggetto ad imposizione nello Stato Estero. | Non sarà assoggettato a tassazione neppure in Italia. Dovrà essere compilato il Quadro "RW" sia ai fini del monitoraggio nel caso in cui si trattasse dell'anno di acquisto o di eventuali variazioni in merito al valore, sia ai fini liquidatori dell'IVIE. |
| Tenuto a disposizione e assoggettato ad imposizione fiscale nello Stato estero (applicazione di tariffe d'estimo o analoghi strumenti di valutazione). | Assoggettato ad imposte anche in Italia; indicazione quindi nel Quadro "RL" del modello Redditi 2017 o nel Quadro "D" del modello 730; al contribuente spetterà un credito di imposta di cui all'art. 165 del Tuir. Dovrà essere compilato il Quadro "RW" e nel caso in cui risultasse dovuta l'ivie il contribuente potrà evocare il principio sostitutivo tra Ivie e Irpef e pertanto l'immobile non sarà assoggettato a Irpef pur essendo indicato in dichiarazione. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobili

50 *Immobili esteri*

| Imposizione fiscale immobili esteri | |
|---|---|
| Immobile estero | Imposizione fiscale |
| Locato ma non assoggettato a tassazione all'estero. | Imposizione fiscale anche in Italia; dovrà essere indicato nei rispettivi Quadri dedicati ai redditi da immobili esteri ("RL" e "D") il canone di locazione percepito al netto della deduzione forfettaria per spese del 15%. Dovrà essere liquidata l'Ivie compilando il Quadro "RW". |
| Locato e assoggettato a tassazione estera | Imposizione fiscale anche domestica; non prevista alcuna deduzione forfettaria. Riconosciuto il credito d'imposta di cui all'art. 165 del Tuir. Obbligo di compilazione del Quadro "RW" e liquidazione dell'Ivie. |
| Adibito ad abitazione principale dei soggetti residenti in Italia. | Non imponibilità Irpef. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

51

Redditi di fonte estera

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Redditi di fonte estera

52 *I redditi prodotti all'estero sono disciplinati dagli articoli da 165 a 169 del Tuir*

L'elemento discriminante è quindi la residenza fiscale così come previsto dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

↓

che prevede che "... ai fini fiscali delle imposte sul reddito si considerano residente nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile oppure si sono trasferiti nei Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 04.05.1999..."

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Redditi di fonte estera

53

| Imposizione fiscale redditi esteri in funzione della residenza | | |
|--|---|---|
| Residenza | Stato produzione reddito | Stato imposizione fiscale |
| Residente | Estero | Italia |
| Non residente | Estero | Esclusione dalla tassazione domestica del reddito prodotto all'Estero |
| Non residente | Italia | Tassato in Italia |
| Residente | Soggiorno estero per oltre 183 gg, anche non continuativi e non necessariamente con riferimento all'anno solare | Reddito estero tassato nel paese estero di produzione (principio alla fonte) e nel paese di residenza sulla base delle retribuzioni convenzioni di cui all'art. 15 comma 1 del Modello Ocse |
| Residente | Soggiorno estero per meno 183 gg | Remunerazione pagata dal datore di lavoro non residente nello Stato in cui è svolta prestazione, il reddito è tassato solo nel Paese estero di produzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Modello OCSE. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

54

Le novità del Quadro RW 2017

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Le novità del Quadro RW 2017

55

NOVITÀ

Il possibile esonero dal monitoraggio fiscale per gli immobili situati all'estero che non abbiano subito variazioni (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali ecc.) rispetto al periodo di imposta 2015,



ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 23, del D.L. 193/2016 che ha integrato l'articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990 prevedendo testualmente che:

"gli obblighi d'indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero".

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Le novità del Quadro RW 2017

56

In presenza di immobili "statici" rispetto all'anno precedente, non vi è un esonero dalla compilazione del quadro RW, in quanto, come noto, tale modulo è destinato anche a liquidare le patrimoniali (Ivie e Ivafe) dovute sugli asset esteri.

È necessaria comunque la compilazione dell'RW per provvedere ai versamenti dell'Ivie, fermo restando che se ciò non dovesse avvenire le uniche conseguenze per il contribuente riguarderebbero il versante Ivie e non le sanzioni sul monitoraggio fiscale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Le novità del Quadro RW 2017

57

Indicazioni per la compilazione



è stata aggiornata la compilazione della colonna 18 preposta, fino allo scorso anno, solo per segnalare l'infruttuosità degli investimenti finanziari monitorati.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Le novità del Quadro RW 2017

58

Nell'RW 2017, invece, la casella va compilata con appositi codici a seconda dei quadri reddituali utilizzati per la dichiarazione dei redditi eventualmente connessi con l'asset estero oggetto di indicazione in RW.

In particolare, nella predetta colonna 18, deve essere indicato il codice:

- "1" per segnalare la compilazione del quadro RL;
- "2" per segnalare la compilazione del quadro RM;
- "3" per segnalare la compilazione del quadro RT;
- "4" per segnalare la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
- "5" nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i citati prodotti finanziari sono infruttiferi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Le novità del Quadro RW 2017

59

È stato istituito il **codice 20** per contraddistinguere, in colonna 3, il dossier titoli estero che si voglia indicare unitariamente come da indicazioni contenute nella circolare ADE 12/E/2016.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Le novità del Quadro RW 2017

60

Coloro i quali abbiano attivato la procedura di voluntary bis, o si accingono a farlo,



potranno scegliere di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 7 del D.L. 193/2016 secondo cui il contribuente può liquidare, in relazione agli asset oggetto di VD, gli importi dovuti per l'anno 2016 (e per la quota parte di 2017) indicando i relativi dati nella relazione di accompagnamento all'istanza di VD e versando quanto dovuto entro il 30 settembre 2017, avvalendosi delle riduzioni sanzionatorie previste per il ravvedimento operoso, senza obbligo di compilazione del quadro RW.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

61

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

62

I lavori di ristrutturazione

L'art. 16-bis del TUIR disciplina la detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia.

La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

63

I lavori di ristrutturazione

| DETRAZIONE PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO | |
|---|---|
| ANNO | DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITÀ 2016 |
| 2014 | 50% |
| 2015 | 50% |
| 2016 | 50% |
| 2017 | 50% |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

64 *I lavori di ristrutturazione*

Bonus lavori-beneficiari

Persone fisiche

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise.

Imprenditori/società

- per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

65 *I lavori di ristrutturazione*

| Misura della detrazione prevista per spese sostenute fino al 31/12/2016 | Misura base prevista dal 2017 | Ulteriori previsioni 2017 per interventi su parti comuni condominiali | Interventi sulle singole unità abitative |
|---|-------------------------------|---|--|
| 65% (per gli edifici ricadenti nelle zone 3 e 4 è pari al 50%) | 50% | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 75% qualora gli stessi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore. ▪ 85% in caso di miglioramenti antisismici ancora più efficaci, ossia che si traducono in una classificazione dell'immobile oggetto di lavori a due classi di rischio sismico inferiore. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ La detrazione d'imposta spetterà nella misura del 70% in caso passaggio ad una classe di rischio più efficiente. ▪ Previsione agevolativa dell'80% dell'onere sostenuto in caso di passaggio a due classi di rischio sismico inferiore. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

66 *Detrazioni per intervento di risparmio energetico*

| Interventi agevolabili e limiti di detrazione |
|--|
| Riqualificazione energetica - 100.000 euro |
| Spese involucro edifici - 60.000 euro |
| Installazione pannelli solari - 60.000 euro |
| Sostituzione impianti climatizzazione invernale - 30.000 euro |
| Acquisto e posa in opera d'impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili - 30.000 euro |
| Acquisto e posa in opera di schermature solari - 60.000 euro |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

67 *Detrazioni per intervento di risparmio energetico*

Detrazione del 65% → ALTRI INTERVENTI AGEVOLABILI

- 1 Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.
- 2 Acquisto e posa in opera delle schermature solari.
- 3 Acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
- 4 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

68 *Detrazioni per intervento di risparmio energetico*

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

```

    graph TD
      A[Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.] --> B[PERSONE FISICHE]
      A --> C[TITOLI DI REDDITI IMPRESA]
      B --> D[Compresi gli esercenti arti e professioni]
      C --> E[Solo per i fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione 340/E/2008)]
    
```

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

69 *Detrazioni per intervento di risparmio energetico*

```

    graph TD
      A[Le associazioni tra professionisti] --> B[Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.]
      B --> C[Istituti autonomi per le case popolari (IACP)]
      D[Anche mediante un contratto di leasing]
    
```

Si ricorda che per individuare le spese agevolabili va fatto riferimento:

- al criterio di cassa (data di effettivo pagamento) per le persone fisiche/lavoratori autonomi/enti non commerciali;
- al criterio di competenza (data di ultimazione della prestazione) per le imprese individuali/società/enti commerciali.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

70 *Credito di imposta video sorveglianza*

| Credito videosorveglianza | |
|---------------------------|---|
| Cosa | Regola |
| Ambito oggettivo | Il credito spetta per le spese sostenute nel 2016, per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ installazione di sistemi di videosorveglianza digitale; ▪ installazione di sistemi di allarme; ▪ contratti stipulati con istituti di vigilanza. |
| Ambito soggettivo | Le predette spese devo riferirsi ad immobili NON utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo. L'agevolazione spetta anche per immobili utilizzati promiscuamente, ma in tal caso il credito spetta nella misura del 50%. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

71 *Credito di imposta video sorveglianza*

| Credito videosorveglianza | |
|---------------------------|--|
| Cosa | Regola |
| Modalità di accesso | L'attribuzione del credito non è automatica, ma occorre presentare apposita istanza attraverso il software gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate . Con l'istanza, si comunicano: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il codice fiscale del contribuente/beneficiario; ▪ il codice fiscale del fornitore del bene o servizio la cui spesa dà diritto al credito; ▪ il numero, la data e l'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'IVA. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

72 *Credito di imposta video sorveglianza*

| Credito videosorveglianza | |
|--|--|
| Cosa | Regola |
| Modalità e termini di presentazione dell'istanza | L'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una istanza all'Agenzia delle Entrate che andava inoltrata telematicamente (anche tramite intermediari abilitati) dal 20 febbraio al 20 marzo 2017 utilizzando il software denominato "Credito videosorveglianza", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it . |
| Misura del credito | 100 % importo richiesto (Provvedimento A.D.E. 30 marzo 2017). |
| Modalità di utilizzo | Solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo potranno anche utilizzarlo in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. |
| Cumulabilità | Il credito d'imposta in commento NON è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese (come ad esempio la detrazione 50% spese di ristrutturazione). |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

73 *Credito di imposta video sorveglianza*

Credito Videosorveglianza in dichiarazione redditi

- ↳ **Modello 730/2017**
 - Quadro G Sezione X
- ↳ **Modello Redditi PF/2017**
 - Quadro CR Sezione IX

STUDIO DR. MAURO NICOLA

74

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

75

Visto di conformità sul 730 **Controlli dell'Agenzia delle Entrate**

Circolare 7/E/2017

indicazioni su redditi e ritenute certificate dai sostituti d'imposta, le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e alla detrazioni d'imposta, i crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità.

La Circolare oltre a contenere tutte le informazioni utili, proposte con lo stesso ordine dei quadri del 730 mette a sistema le numerose novità scaturite dalle recenti modifiche normative e dalle risposte fornite dalla stessa Agenzia ai quesiti posti da Caf e professionisti abilitati sui temi relativi all'assistenza.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Detrazioni e deduzioni in dichiarazione:
i chiarimenti del fisco**

76 *Le novità sul visto di conformità*

Il D.Lgs. 175 del 2014 all'art. 6

➔ in caso di apposizione di un visto infedele il soggetto che ha prestato assistenza fiscale, sia il Caf o il professionista abilitato, è tenuto al versamento dell'importo della maggiore imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l'ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nella certificazione Unica.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Detrazioni e deduzioni in dichiarazione:
i chiarimenti del fisco**

77 *Le novità sul visto di conformità*

In caso di visto infedele il CAF (e l'intermediario abilitato), risponde solidalmente non più solo di un importo pari alla sanzione,

ma di una "somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente" per violazioni riscontrabili in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni:

- ai sensi dell'articolo 36-bis (controlli automatici delle dichiarazioni) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter (controlli formali delle dichiarazioni) e seguenti del medesimo decreto;
- nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Detrazioni e deduzioni in dichiarazione:
i chiarimenti del fisco**

78 *Le novità sul visto di conformità*

D.L. 193/2016 ➔ in caso d'infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti,

↓

questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla precedente normativa,

sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata.

In tal caso è dovuta la sola sanzione, ravvedibile ai sensi del Decreto Legislativo 472/1997. Tale contestazione fa riferimento pratico alla comunicazione di cui all'art. 26 comma 3-ter del D.M. 164/99. In questo caso imposta e interessi rimangono a carico del contribuente.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Detrazioni e deduzioni in dichiarazione:
i chiarimenti del fisco**

79 *Le novità sul visto di conformità*

L'apposizione del visto di conformità è legato soprattutto al quadro E del modello 730 relativo ad oneri e spese a cui sono connessi deduzioni o detrazioni a favore del contribuente;

→ benefici fiscali che nella nuova campagna dichiarativa saranno caratterizzati da diversi aspetti novellativi.

↓

- detrazione per i mobili acquistati dalle giovani coppie,
- detrazione connesse all'abitazione principale acquistata in leasing
- detrazione Irpef dell'iva pagata sugli immobili acquistati di classe energetica A o B.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Detrazioni e deduzioni in dichiarazione:
i chiarimenti del fisco**

80 *Spese per diversamente abili*

L'agevolazione riconosciuta alle persone con disabilità per le spese sanitarie (rigo E3)

➡ spetta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

↓

CONDIZIONE

che il contribuente produca:

- certificazione di invalidità o di handicap;
- un certificato del medico specialista della Asl attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Detrazioni e deduzioni in dichiarazione:
i chiarimenti del fisco**

81 *Spese per diversamente abili*

Agevolato anche l'acquisto della cucina da parte del contribuente disabile, con riferimento alle componenti meccaniche, elettroniche o informatiche finalizzate a facilitare il controllo dell'ambiente.

Forniti anche chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali versati per le badanti i quali possono essere dedotti anche nel caso in cui la persona addetta all'assistenza sia stata assunta tramite un'agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all'agenzia stessa, a patto che quest'ultima rilasci una idonea certificazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Detrazioni e deduzioni in dichiarazione:
i chiarimenti del fisco**

82 *Spese di istruzione*

La detrazione delle spese di istruzione

➔ La manovra finanziaria ha innalzato già a partire dal periodo di imposta 2016 il limite di spesa detraibile per alunno o studente, in particolare si passa dal vecchio limite di 400 euro a:

- > € 564 per il 2016;
- > € 717 per il 2017;
- > € 786 per il 2018;
- > € 800 dal 2019.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Detrazioni e deduzioni in dichiarazione:
i chiarimenti del fisco**

83 *Spese di istruzione*

Su tali importi è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Detrazioni e deduzioni in dichiarazione:
i chiarimenti del fisco**

84 *Spese di istruzione*

Oltre alle spese la cui detrazione era già nota, la detrazione è ammessa anche per le spese sostenute per gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, come per esempio corsi di lingua, teatro, etc, deliberato dagli organi d'istituto.

Rientrano invece tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, e beneficiano quindi della relativa detrazione, quelle sostenute per la frequenza degli Istituti tecnici superiori e gli studenti hanno diritto a usufruire anche della detrazione per canoni di locazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Detrazioni e deduzioni in dichiarazione:
i chiarimenti del fisco**

85

Chiarimenti sulle spese sanitarie

Sono ammesse alla detrazione fiscale anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali autorizzate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Detrazioni e deduzioni in dichiarazione:
i chiarimenti del fisco**

86

Chiarimenti sulle spese sanitarie

Anche per le spese veterinarie la risoluzione Agenzia Delle Entrate n° 24/E del 27 febbraio 2017 ha precisato che in analogia con quanto previsto dalla Legge Finanziaria n. 296 del 2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, si ritiene che, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari non sia più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma sia sufficiente lo scontrino parlante.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Detrazioni e deduzioni in dichiarazione:
i chiarimenti del fisco**

87

Chiarimenti sulle spese sanitarie

Spese di ristrutturazione

→ soggetti ammessi al beneficio fiscale che si sostanzia in una detrazione del 50% su un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro;

→ la detrazione spetta anche al convivente more uxorio del proprietario dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato.



La disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76/2016.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

88

I regimi semplificati

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

89

Il Regime Forfetario

Il regime forfetario rappresenta dall'1.1.2016, il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 54 della L. 190/2014 e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57 della L. 190/2014.

Circ. n. 6/E del 2015 → a differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio, che dopo si analizzerà, possono accedere al regime forfetario, i soggetti già in attività.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

90

I requisiti di accesso al regime

Possono accedere al regime forfetario:

- > i soggetti già in attività; e/o,
- > i soggetti che iniziano un'attività di impresa, arte o professione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

91

I requisiti di accesso al regime

purché nell'anno precedente:

- abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 alla Legge n. 190 del 2014, e successive modifiche, diversificati in base al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, così come anche riportato nella tabella di seguito;
- abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio (articolo 70 D.Lgs. n. 276 del 2003), lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - di seguito TUIR), anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, a norma dell'articolo 61 del D.Lgs. n. 276 del 2003;
- il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

92

I requisiti di accesso al regime

| Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Valore soglia dei ricavi/compensi in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 | Valore soglia dei ricavi/compensi in vigore dal 1° gennaio 2016 |
|-------------|--|---|--|---|
| 1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 35.000 | 45.000 |
| 2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 40.000 | 50.000 |
| 3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 30.000 | 40.000 |
| 4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 20.000 | 30.000 |
| 5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 15.000 | 25.000 |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

93

I requisiti di accesso al regime

| Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Valore soglia dei ricavi/compensi in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 | Valore soglia dei ricavi/compensi in vigore dal 1° gennaio 2016 |
|-------------|--|--|--|---|
| 6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 15.000 | 25.000 |
| 7 | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55-56) | 40.000 | 50.000 |
| 8 | Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88) | 15.000 | 30.000 |
| 9 | Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 20.000 | 30.000 |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

94 *Le cause di esclusione*

NON possono, fatta salva la rimozione della causa di esclusione, accedere a detto regime:

- > i **soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA** o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- > i **soggetti non residenti**, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- > i **soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati** e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

95 *Le cause di esclusione*

NON possono, fatta salva la rimozione della causa di esclusione, accedere a detto regime:

- > i **soggetti che partecipano a società di persone**, ad associazioni professionali, di cui all'articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- > i **soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro**, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016, che contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l'applicazione del regime forfetario, che nell'anno precedente il reddito dell'attività d'impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

96 *Reddito imponibile e aliquota applicabile*

Nel regime in esame i ricavi ed i compensi vengono imputati al periodo d'imposta sulla base del cd. "principio di cassa",

→

in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso: tale criterio, pertanto, si applica tanto in caso di reddito derivante dall'esercizio di arti o professione, quanto in caso di reddito d'impresa.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

100 *La compilazione del Mod. Redditi/2017 e il calcolo del reddito*

La sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

101 *Il Regime di Vantaggio*

| SEZIONE I | LM1 | Codice ottavo | Regime forfetario |
|------------------------------|------|---|-------------------|
| Regime di vantaggio | LM2 | Totale componenti positivi | 68,00 |
| Differenziazione del reddito | EM3 | Imprese fiscali | 0,00 |
| Imposte | EM4 | Differenza EM2, col. 2 - LM3 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | EM5 | Totale componenti negative | 0,00 |
| Autodichiarazione | EM6 | Bilancio lordo o perdita EM4 - EM5 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | EM7 | Contributi previdenziali e assistenziali | 0,00 |
| Imposte Esentate | EM8 | Bilancio netto | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | EM9 | Perdite programmate | 0,00 |
| | EM10 | Bilancio al netto delle perdite soggetto ad imposte sostitutive | 0,00 |
| | EM11 | Imposte sostitutive 0% | 0,00 |

I soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità compilano la presente sezione.

Il regime di vantaggio si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che già fruivano del medesimo regime alla data del 31 dicembre 2015.

Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello d'inizio dell'attività ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

102 *Passaggio da un regime all'altro*

Perché il contribuente esce dal regime di vantaggio?

Per scelta? Per obbligo?

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

103 *Passaggio da un regime all'altro*

La scelta volontaria

Al 31.12.2016 i contribuenti in regime di vantaggio possono scegliere liberamente:

➤ di permanere nel regime di vantaggio (se non si sono verificate cause di obbligo di abbandono):

- ✓ fino al compimento del quinquennio naturale da che hanno optato per detto regime;
- ✓ fino al compimento del 35° anno di età;

➤ di accedere al regime forfetario;

➤ di accedere ed applicare il regime ordinario (semplificato o ordinario).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

104 *Passaggio da un regime all'altro*

La scelta volontaria

| Tipologia di passaggio | Accorgimenti e controlli |
|---|--|
| Permanenza nel regime di vantaggio | Se il contribuente ha rispettato i requisiti di permanenza non è necessario alcun controllo particolare, si può continuare l'adozione di detto regime, mantenendo comunque monitorati i parametri di permanenza. |
| Accesso al regime forfetario | Occorre verificare se il contribuente in regime di vantaggio che vuole adottare il regime forfetario ha i requisiti richiesti da detto regime forfetario medesimo. |
| Accesso ed applicare il regime ordinario | La scelta può essere operata liberamente indipendentemente dal fatto che il contribuente in regime di vantaggio presenti o meno i requisiti per accedere al regime forfetario. Non è necessario alcun controllo particolare poiché l'accesso al regime ordinario è libero. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

105 *Passaggio da un regime all'altro*

L'obbligo

L'obbligo a dover abbandonare il regime di vantaggio è riconducibile a due ordini di cause.

➤ la decorrenza dei limiti temporali legati:

- ✓ al fatto che sono decorsi 5 anni dall'opzione, non esercitabile una seconda volta; oppure,
- ✓ al fatto che il contribuente nell'anno 2016 ha compiuto 35 anni e deve quindi, per obbligo abbandonare il regime.

➤ il verificarsi di cause ostative quali:

- ✓ il superamento della misura massima del volume d'affari apri ad euro 30.000;
- ✓ non avere avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- ✓ non avere effettuato cessioni all'esportazione;
- ✓ non avere erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

106 *Passaggio da un regime all'altro*

L'obbligo

Quale regime scegliere in caso di obbligo di uscita:

Regime forfetario? Regime ordinario?

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

107 *Passaggio da un regime all'altro*

| DA REGIME DI VANTAGGIO... | ... A REGIME FORFETARIO | CONTROLLI DA EFFETTUARE |
|--|--|---|
| Superamento del volume d'affari di euro 30.000 | <p>Il superamento del limite di euro 30.000 del volume d'affari potrebbe essere una causa d'impedimento di passaggio al regime forfetario per il fatto che al fine di accedere ad esso è necessario avere avuto ricavi o compensi non superiori a determinati limiti, diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l'attività esercitata.</p> <p>→ Se il contribuente ha superato detto limite, il volume d'affari conseguito potrebbe non essere compatibile con uno di quelli di cui alla tabella allegata alla L. 190/2014 (riportata anche al termine della tabella).</p> | <p>Confrontare il volume d'affari conseguito dal contribuente in regime di vantaggio nel 2016 con quelli della tabella di seguito riportata per la verifica dell'accesso al regime forfetario.</p> <p>ATTENZIONE</p> <p>Se il superamento del volume d'affari è il parametro violato e che impone la fuoriuscita dal regime di vantaggio, accertarsi che:</p> <p>se lo stesso è stato superato di più del 50% (euro 45.000) sarà necessario passare unicamente il regime ordinario avendo cura di assoggettare ad IVA tutte le operazioni attive e passive poste in essere già nell'anno 2016.</p> |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

108 *Passaggio da un regime all'altro*

| DA REGIME DI VANTAGGIO... | ... A REGIME FORFETARIO | CONTROLLI DA EFFETTUARE |
|--|---|---|
| Superamento del volume d'affari di euro 30.000 | <p>ESEMPIO: infatti come si vede nello schema riportato di seguito alla tabella sono evidenziate due categorie di contribuenti che non potrebbero, se usciti dal regime di vantaggio, optare per il regime forfetario.</p> <p>Nota bene: è bene anche osservare, che il superamento di più del 50% dell'ammontare massimo di euro 30.000 (cioè il superamento del limite di euro 45.000) obbligherebbe il contribuente uscente dal regime di vantaggio ad optare obbligatoriamente per il regime ordinario, poiché in questo caso egli si troverebbe in tale regime già dal 2016 in maniera retroattiva, con tutte le conseguenze del caso).</p> | <p>REGOLA PER NON SBAGLIARE:</p> <p>✓ si accede al regime ordinario obbligatoriamente se il volume d'affari conseguito nel 2016 è superiore ad euro 45.000 e superiore anche a quelli massimi previsti dal regime forfetario;</p> <p>✓ si può accedere al regime forfetario se il VOLUME d'affari conseguito nel 2016 è compreso fra 30.000 euro e 45.000 euro ed è inferiore anche a quelli massimi previsti dal regime forfetario.</p> |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

109 *Passaggio da un regime all'altro*

| DA REGIME DI VANTAGGIO... | ... A REGIME FORFETARIO | CONTROLLI DA EFFETTUARE |
|--|--|---|
| Spese per collaborazioni/prestazioni occasionali o lavoro dipendente | Il contribuente che nel 2016 era in regime di vantaggio non deve avere avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), pertanto, al fine di poter accedere al regime forfetario non avrà alcun obbligo di verifica di detto parametro, essendo lo stesso una causa ostativa solo il superamento di spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti. | Verificare se in costanza di regime di vantaggio le spese corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente e/o similari, hanno superato la soglia di euro 5.000. Il superamento rappresenta una causa ostativa all'accesso al regime forfetario. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

110 *Passaggio da un regime all'altro*

| DA REGIME DI VANTAGGIO... | ... A REGIME FORFETARIO | CONTROLLI DA EFFETTUARE |
|--|--|--|
| Spese per collaborazioni/prestazioni occasionali o lavoro dipendente | <p>Esempio n. 1: il contribuente in regime di vantaggio nel 2016 che ha corrisposto prestazioni occasionali per un ammontare lordo pari ad euro 2.500 potrà accedere al regime forfetario, fermi il rispetto degli altri requisiti, poiché il limite ostativo per il regime forfetario è pari ad euro 5.000.</p> <p>Esempio n. 2: il contribuente in regime di vantaggio nel 2016 che ha corrisposto compensi di lavoro dipendente per un ammontare lordo pari ad euro 5.500 NON potrà accedere al regime forfetario, fermi il rispetto degli altri requisiti, poiché il limite ostativo per il regime forfetario, per dette spese è pari ad euro 5.000.</p> | <p>Verificare se in costanza di regime di vantaggio le spese corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente e/o similari, hanno superato la soglia di euro 5.000.</p> <p>Il superamento rappresenta una causa ostativa all'accesso al regime forfetario.</p> |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

111 *Passaggio da un regime all'altro*

| DA REGIME DI VANTAGGIO... | ... A REGIME FORFETARIO | CONTROLLI DA EFFETTUARE |
|---------------------------|--|---|
| Cessioni all'esportazione | Il contribuente che nel 2016 era in regime di vantaggio non deve avere sostenuto cessioni all'esportazione, tuttavia qualora le avesse sostenute e fosse quindi nella condizione di dover uscire per tale causa dal regime, potrà, fermi rimanendo gli altri requisiti, accedere al regime forfetario. | Nessun controllo particolare, il sostenimento in regime di vantaggio di cessioni all'esportazione non impedisce l'accesso al regime forfetario. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

112 *Passaggio da un regime all'altro*

| DA REGIME DI VANTAGGIO... | ... A REGIME FORFETARIO | CONTROLLI DA EFFETTUARE |
|---------------------------------------|---|---|
| Ammontare dei beni strumentali | Tale parametro prevede la fuoriuscita dal regime di vantaggio se l'ammontare dei beni strumentali supera euro 15.000, mentre per l'accesso al regime forfetario detto ammontare non deve essere superiore nel triennio precedente ad euro 20.000. Per l'accesso a regime di vantaggio non concorrono a detto limite (15.000 euro) i valori dei beni in comodato, mentre vi concorrono per il regime forfetario. Sarà quindi necessario considerare se il contribuente proveniente dal regime di vantaggio abbia contratti di comodato che possono influire sul limite di euro 20.000. | Verificare l'ammontare dei beni strumentali considerando anche quelli utilizzati con contratto di comodato, poiché essi concorrono all'ammontare del limite massimo di euro 20.000. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

113 *L'aspetto Iva*

In caso di superamento del volume d'affari di un ammontare superiore al 50% del limite massimo di euro 30.000, cioè nel caso di superamento del limite di euro 45.000, il contribuente potrà solo passare al regime ordinario di tassazione, rimandando per l'anno 2018 la scelta di un eventuale regime forfetario.

Sarà quindi necessario già per l'anno 2016 quasi trascorso provvedere a:

- > assoggettare le fatture di vendita ad IVA secondo giusta aliquota;
- > operare la giusta detrazione per l'IVA sulle fatture di acquisto.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

114 *La scelta del regime ordinario*

Il contribuente che sceglie di passare dal regime di vantaggio al regime ordinario non dovrà effettuare alcun controllo, fatto salvo quello del volume d'affari al fine di verificare se accedere alla contabilità semplificata/ordinaria e alla liquidazione IVA mensile o trimestrale. Tuttavia è ipotesi questa molto remota (quella di accesso al regime ordinario per obbligo), poiché dovrebbe avere superato in maniera decisamente rilevante l'ammontare minimo dei ricavi:

- > Euro 400.000 in caso di prestazioni di servizi;
- > Euro 700.000 negli altri casi (cessione di beni).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

115 *Tabella di raccordo*

| Regime di vantaggio – superamento del volume dei ricavi | Accesso al regime forfetario | Accesso al regime ordinario |
|---|--|-----------------------------|
| Volume d'affari 2016 con contemporaneo: <ul style="list-style-type: none"> superamento del limite di 30.000 euro ma entro il limite di 45.000; non superamento dei limiti previsti per l'accesso al regime forfetario. | Possibile | Possibile |
| Volume d'affari 2016 con contemporaneo: <ul style="list-style-type: none"> superamento del limite di 30.000 euro ma entro il limite di 45.000; superamento dei limiti previsti per l'accesso al regime forfetario. | Non possibile | Obbligatorio |
| Volume d'affari 2016 con superamento del limite di 30.000 euro e oltre il limite di 45.000 (< euro 50.000). | Possibile se il codice Ateco prevede un volume d'affari compreso fra i 45.000 euro ed il limite indicato in tabella di cui sopra (solo Progr. 2 e 7) | Possibile |
| Volume d'affari 2016 con superamento del limite di 30.000 euro e oltre il limite di 45.000 (> euro 50.000). | Non possibile | Obbligatorio |

STUDIO DR. MAURO NICOLA


I regimi semplificati

116 *La rettifica Iva (art. 19 bis 2, DPR 633/72)*

Passando da un regime non soggetto ad IVA, quello di vantaggio, ad un regime di imponibilità IVA

➔ sarà necessario operare le dovute rettifiche dell'IVA non detratta nel momento in cui i beni sono entrati in funzione e nei 4 successivi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA



I regimi semplificati

118 *Regime forfetario*

La scelta

```

    graph TD
      A[Contribuenti che hanno adottato il regime forfetario nel 2015 (primo anno di validità del regime)] --> B[Vincolati dal triennio obbligatorio 2015-2016-2017]
      B --> C[Non possono in questo triennio adottare altro regime]
    
```

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

119 *Regime forfetario*

La scelta

| Anno di opzione al regime forfetario | Anno in cui è possibile effettuare la scelta al regime ordinario | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------|
| 2015 | ----- | Forfetario | Forfetario | Forfetario | Opzione | ----- |
| 2016 | ----- | ----- | Forfetario | Forfetario | Forfetario | Opzione |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

120 *Regime forfetario*

L'obbligo di fuoriuscita dal regime forfetario in favore del regime ordinario

In caso di fuoriuscita dal regime forfetario per il venir meno dei requisiti che permettono al contribuente di permanervi, egli passerà nell'anno successivo a quello del venir meno dei requisiti al regime ordinario e ciò senza scelta di convenienza rispetto ad altri regimi (infatti, quello forfetario e quello ordinario sono gli unici due in essere).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

121 *Regime forfetario*

L'obbligo di fuoriuscita dal regime forfetario in favore del regime ordinario

I requisiti che devono venir meno (simultaneamente o singolarmente) che obbligano il contribuente al passaggio al regime ordinario.

- Avere superato i ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all'anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l'attività esercitata.
- Avere sostenuto spese complessivamente superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti.
- Il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, supera, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

122 *Regime forfetario*

L'obbligo di fuoriuscita dal regime forfetario in favore del regime ordinario

Esempio n. 1

Contribuente che ha aperto la P. IVA nel 2015 optando subito per il regime forfetario. La scelta è vincolante per tre anni, come da tabella, egli non potrà quindi optare per il regime di tassazione ordinaria prima che sia decorso l'intero anno 2017. (Triennio obbligatorio 2015-2016-2017).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

123 *Regime forfetario*

L'obbligo di fuoriuscita dal regime forfetario in favore del regime ordinario

Esempio n. 2

Contribuente che nel 2016 fuoriesce dal regime di vantaggio per il superamento del volume d'affari connesso al suo codice Ateco, quali adempimenti:

- passaggio a regime ordinario dal 2017;
- rettifica a favore dell'IVA in detrazione ex art 19bis2 DPR 633/72;
- non necessario, come accade per il passaggio dal regime di vantaggio a quello ordinario, il verificare di avere superato il volume d'affari per più del 50% poiché tale vincolo non è sussistente nel caso del regime forfetario ai fini della retroattività dell'IVA.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

124

Regime forfetario

La fuoriuscita dal regime ordinario in favore del regime forfetario.

Diversamente il contribuente può operare la scelta inversa di passaggio di regime, cioè passare dal regime ordinario a quello forfetario se:

- possiede i requisiti previsti dal regime forfetario;
- non ha optato per il regime ordinario e si trova nel triennio obbligatorio di opzione provenendo da altro regime (ad esempio quello di vantaggio).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

125

Regime forfetario ed esonero studi di settore

Regime forfetario

- ↳ Introdotto con la Legge 190/2014
 - ▶ Oggetto di modifiche con la Legge n. 208/2015
- ↳ Esclusi da studi di settore e parametri (comma 73 Legge 190/2014)
 - ▶ Obblighi informativi in Dichiarazione Redditi

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

126

Obblighi nel Modello Redditi PF/2017

L'obbligo informativo di cui al comma 73 Legge 190/2014, con riferimento ai soggetti che operavano nel regime forfetario nel periodo d'imposta 2016, è assolto con la compilazione del Quadro RS del Modello Redditi PF/2017 dai righe RS374 a RS381. In particolare:

| Modello Redditi PF/2017 | |
|-------------------------|--|
| Righe | Chi |
| Da RS374 a RS378 | Obbligo per i contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, di indicare cumulativamente, alcune informazioni afferenti le attività di impresa esercitate. |
| Da RS379 a RS381 | Obbligo per i contribuenti forfetari esercenti attività di lavoro autonomo di indicare cumulativamente, alcune informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

127 *Esercenti attività d'impresa*

Per gli esercenti l'attività d'impresa in regime forfettario l'obbligo informativo riguarda i seguenti dati:

| Esercenti attività d'impresa (Modello Redditi PF/2017) | | |
|---|---|---|
| Rigo | Informazione | Contenuto |
| RS374 | N° complessivo delle giornate retribuite nel 2016 | <p>Riportare in n° complessivo di giornate retribuite (a terzi) dal contribuente forfettario nel 2016 relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta 2016; ▪ personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d'imposta 2016, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione; |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

128 *Esercenti attività d'impresa*

Per gli esercenti l'attività d'impresa in regime forfettario l'obbligo informativo riguarda i seguenti dati:

| Esercenti attività d'impresa (Modello Redditi PF/2017) | | |
|---|---|--|
| Rigo | Informazione | Contenuto |
| RS374 | N° complessivo delle giornate retribuite nel 2016 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all'Ente Previdenziale relativamente al periodo d'imposta 2016 (il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche); |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

129 *Esercenti attività d'impresa*

| Esercenti attività d'impresa (Modello Redditi PF/2017) | | |
|---|--|--|
| Rigo | Informazione | Contenuto |
| RS374 | N° complessivo delle giornate retribuite nel 2016 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ apprendisti che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta 2016 (nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo d'imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche). |
| RS375 | Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività | Riportare il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta (ossia al 31/12/2016). |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I regimi semplificati

130 *Esercenti attività d'impresa*

Esercenti attività d'impresa (Modello Redditi PF/2017)

| Rigo | Informazione | Contenuto |
|-------|---|--|
| R5376 | Costi approvvigionamento | Indicare l'ammontare del costo sostenuto, nel 2016, per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa (compresi i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi). |
| R5377 | Costo per il godimento di beni di terzi | Riportare i costi, sostenuti nel 2016, per il godimento di beni di terzi tra i quali: <ul style="list-style-type: none"> ▪ canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni; ▪ canoni di noleggio; ▪ canoni d'affitto d'azienda; ▪ royalties. |
| R5378 | Acquisti carburante | Indicare l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2016 per gli acquisti di carburante per autotrazione. |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

134

Reddito d'impresa

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

135 *Effetti dell'estromissione di immobili dall'impresa individuale*

L'imprenditore che ha estromesso entro il 31.05.2016 l'immobile strumentale dovrà compilare la SEZIONE XXII denominata Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 121, L. 208/2015), al fine di dare contezza all'Amministrazione Finanziaria dell'operazione che ha effettuato, permettendo a quest'ultima di ricondurre il versamento o i versamenti dell'imposta sostitutiva.

| SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 121, L. 208/2015) | Valore normale | Costo fiscale | | Differenza |
|--|----------------|---------------|------|------------|
| | | 1 | 2 | |
| R081 Beni immobili strumentali | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R082 Determinazione dell'imposta sostitutiva | 1 | 0,00 | 8% | 0,00 |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

136

Assegnazione e cessione agevolata

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, commi 115-120) ha riproposto, dopo molti anni dalla precedente norma agevolativa (Legge n. 448/2001), la possibilità per le società di persone e le società di capitali di assegnare/cedere, entro il 30.09.2016, i beni dell'impresa ai soci (siano essi persone fisiche o società), versando un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP pari a:

- 8%, in linea generale;
- 10,5% per le società di comodo;

entro il:

- 30.11.2016, come prima rata (60%);
- 16.06.2017, come seconda rata (restante 40%).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

137

Assegnazione e cessione agevolata

La possibilità di assegnazione/cessione/trasformazione agevolata dei beni ai soci è stata poi ampliata in termini temporali dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016, art. 1, comma 565), che ha, infatti, previsto che essa può avvenire anche "successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017". In tal caso, il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire entro il:

- 30.11.2017, come prima rata (60%);
- 18.06.2018 (il 16 giugno cade di sabato), come seconda rata (restante 40%).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

138

Assegnazione e cessione agevolata

| Assegnazione/cessione/trasformazione agevolata – Legge n. 208/2015 | Assegnazione/cessione/trasformazione agevolata – Legge n. 232/2016 |
|--|--|
| Versamento imposta sostitutiva (codice tributo "1836") | Versamento imposta sostitutiva (codice tributo "1836") |
| 1ª rata (60%) – 30.11.2016 | 1ª rata (60%) – 30.11.2017 |
| 2ª rata (40%) – 16.06.2017 | 2ª rata (40%) – 18.06.2018 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Importo imposta sostitutiva | 8% - in generale |
| | 10,5% - per le società non operative |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

139

Assegnazione e cessione agevolata

L'assegnazione, inoltre, può essere effettuata a fronte dell'annullamento di riserve di capitali e/o di utili. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono soggette ad un'imposta sostitutiva pari al 13% (codice tributo "1837").

| | |
|--|--------------------------------|
| Importo imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate | 13% (codice tributo "1837") |
|--|--------------------------------|

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

140

Società di comodo e nuovi interpelli

Possono essere definite società di comodo le società che non superano il test di operatività o il test delle perdite sistematiche.

LE SOCIETÀ DI COMODO

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Le società sono considerate in perdita sistematica, nel caso in cui:

- sia stata riportata una perdita fiscale nei cinque periodi d'imposta precedenti,
- oppure, siano state registrate perdite nei quattro periodi d'imposta precedenti e un reddito inferiore a quello minimo presunto nell'altro.

La società è considerata di comodo dal 6° esercizio.

SOCIETÀ NON OPERATIVE

Per verificare se una società può essere considerata non operativa occorre affrontare il c.d. test di operatività e, se i ricavi presunti superano quelli effettivi, la società è considerata non operativa.

In questo caso occorre quindi calcolare il reddito minimo da dichiarare.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

141

Società di comodo e nuovi interpelli

NOVITÀ - Il Decreto Legislativo n. 139/2015 ha eliminato l'area straordinaria del conto economico.

Molti dei ricavi prima qualificati come straordinari sono oggi ricompresi nella voce A.5 "Altri ricavi e proventi".

Pertanto, quest'anno, i ricavi effettivi potrebbero essere più alti rispetto al passato, con maggiore possibilità, per le società, di superare il test di operatività.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

142 Società di comodo e nuovi interpelli

Il calcolo dei ricavi presunti

Ai fini del suddetto calcolo è necessario far riferimento alle voci di bilancio che seguono.

| | |
|------------|--|
| B.III.1 | La norma precisa che tali elementi sono sempre considerati, indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio: per cui saranno oggetto di calcolo, sia se esposti tra le immobilizzazioni (punto B del bilancio civilistico), sia se accolti tra l'attivo circolante (punto C del bilancio civilistico). L'importo da considerare è inoltre dato dal valore fiscale, pari al costo storico, così come descritto nell'art. 110 Tuir (in merito alle partecipazioni che beneficiano del regime di parziale esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir, la Circolare n. 6/E del 13/02/2006 ha precisato che le stesse devono essere considerate, nel loro intero ammontare, tra quelle che concorrono alla verifica dell'operatività). Si sottolinea, infine, l'esclusione dei crediti commerciali dalla base di calcolo, la quale può essere facilmente spiegata ove si consideri che questi ultimi normalmente non sono fruttiferi, per cui non si può presumere che diano luogo ad altri ricavi. |
| B.III.2 | |
| B.III.3 | |
| CII | |
| C.III. 1-4 | |
| C.III 6 | |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

143 Società di comodo e nuovi interpelli

Il calcolo dei ricavi presunti

Ai fini del suddetto calcolo è necessario far riferimento alle voci di bilancio che seguono.

| | |
|------------|--|
| B.III.1 | Per le stesse ragioni ora esposte: <ul style="list-style-type: none"> gli interessi che maturano sui crediti commerciali non possono essere considerati tra i proventi rilevanti per il calcolo dei ricavi effettivi; l'esclusione non opera laddove, in base alle specifiche condizioni e modalità di pagamento pattuite, possa ritenersi che l'operazione non sia in linea con la prassi commerciale e configuri invece una vera e propria operazione di finanziamento. Tra i crediti non trovano altresì spazio i crediti per rimborso di imposte, in quanto non derivanti da operazioni di finanziamento. Come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 26/02/1997, i soggetti in contabilità semplificata non tengono conto dei crediti, in quanto gli stessi non emergono dalle scritture contabili. |
| B.III.2 | |
| B.III.3 | |
| CII | |
| C.III. 1-4 | |
| C.III 6 | |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

144 Società di comodo e nuovi interpelli

↘ 6 % sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dalle navi, anche in locazione finanziaria;
 ↘ 5 % per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
 ↘ 4 % per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti;
 ↘ 1 % per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

145 Società di comodo e nuovi interpelli

| Voci di bilancio rilevanti | |
|----------------------------|--|
| B.II.1 | <p>I fabbricati vanno considerati in base al loro costo storico di acquisto, compreso il valore dei terreni, sebbene sia stato scorporato (a tal fine si richiama la Circolare n.11/E del 2007).</p> <p>In base al tenore letterale della norma, i beni in esame rilevano, inoltre, anche se condotti in locazione finanziaria.</p> <p>Tali beni assumono rilievo solo se iscritti in bilancio come immobilizzazioni materiali, quindi nelle voci dello schema di stato patrimoniale B.II.1 (terreni e fabbricati) e B.II.4 (altri beni), per un valore pari a quello fiscale (quindi al costo storico al lordo degli ammortamenti e considerando solo le rivalutazioni fiscalmente rilevanti).</p> <p>In ogni caso non sono considerati nel calcolo del test, gli immobili iscritti nell'attivo circolante in quanto oggetto di attività di compravendita immobiliare o di costruzione/ristrutturazione per la vendita svolta ordinariamente dalla società. È tuttavia necessario che la classificazione sia conforme ai corretti principi contabili.</p> |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

146 Società di comodo e nuovi interpelli

| Voci di bilancio rilevanti | |
|----------------------------|---|
| B.II.1 | <p>Si ricorda, a tal proposito, che il principio contabile OIC 16 disciplina espressamente i casi nei quali un'immobilizzazione destinata alla vendita può essere iscritta nell'attivo circolante.</p> <p>Come noto, iscrivere un bene tra le immobilizzazioni piuttosto che nell'attivo circolante può avere rilevantissimi effetti ai fini del test di operatività.</p> <p>Così come chiarito dalla Circolare n. 36/E del 2013 è inoltre necessario ricordare che anche gli impianti fotovoltaici concorrono al conteggio del test di operatività, con i medesimi coefficienti previsti per i beni immobili (ovvero il 6% nel calcolo della media triennale e il 4,75% per il calcolo del reddito presunto).</p> <p>Questo indipendentemente da come gli stessi siano stati classificati come beni immobili e immobili.</p> |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

147 Società di comodo e nuovi interpelli

| Voci di bilancio rilevanti | |
|----------------------------|---|
| B.II.1 | <p>Non rilevano, invece, gli immobili e le navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ acquisiti in locazione, comodato o noleggio; ↳ gli immobili concessi in usufrutto costituito a titolo gratuito, in favore di soggetti diversi dai soci o loro familiari; ↳ le immobilizzazioni in corso di costruzione che vengano iscritti in un'apposita voce dell'attivo, in quanto ancora non suscettibili di utilizzazione. <p>Al contrario, vanno invece sempre considerati gli immobili finiti, anche se non hanno trovato effettiva utilizzazione. In questo caso è infatti possibile solo dimostrare, in sede d'interpello, che si è verificata un'oggettiva situazione che ha impedito il conseguimento dei ricavi.</p> <p style="text-align: center;">> 15 % sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.</p> |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

148

Società di comodo e nuovi interpelli

| Voci di bilancio rilevanti | |
|----------------------------|--|
| B.I.1-5 | <p>Conformemente a quanto precisato nella citata Circolare n. 48/E del 1997, non vanno comunque considerate al fine del calcolo le immobilizzazioni materiali e immateriali "in corso", nonché gli acconti corrisposti per le stesse, in quanto le medesime si trovano in una fase non idonea a produrre ricavi.</p> <p>Per quanto riguarda invece i beni a deducibilità limitata, come gli impianti telefonici e le autovetture, il costo va assunto per l'intero importo, così come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 11/E del 16/02/2007.</p> <p>I beni in locazione finanziaria vanno considerati nel loro valore effettivo, equiparandoli così ai beni in proprietà, anche se è stata esercitata l'opzione per il riscatto.</p> |
| B.I.7 | |
| B.II.2-4 | |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

149

Società di comodo e nuovi interpelli

I ricavi minimi presunti, calcolati con il metodo finora esposto, devono successivamente essere confrontati con i ricavi effettivi, calcolati come media triennale dei ricavi, proventi straordinari e incrementi di rimanenze.

| DETERMINAZIONE RICAVI "EFFETTIVI" |
|---|
| RICAVI TIPICI (A1 + A5) |
| + INCREMENTI RIMANENZE se positivi(+ A2 + A3 - B11) |
| + ALTRI PROVENTI (C15 + C16) |
| risultanti dal Conto Economico del Bilancio CEE dell'ultimo triennio (MEDIA TRIENNALE) |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

150

Società di comodo e nuovi interpelli

Non supero il test di operatività/delle perdite sistematiche

↓

Verificare la presenza di cause di esclusione/disapplicazione automatica

↓

Solo se non ricorrono cause di esclusione/disapplicazione automatica, dovrò autovalutare la sussistenza delle oggettive condizioni per la disapplicazione, oppure presentare interpello probatorio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

151

Società di comodo e nuovi interpelli

Non sono presenti cause di esclusione/di disapplicazione automatica

↓

La società può presentare interpello probatorio

↓

La società può "autovalutare" la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo

↓

Se non sono presenti oggettive condizioni per la disapplicazione della disciplina → Penalizzazioni (Ires/Irpef-Irap-Iva)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

152

Società di comodo e nuovi interpelli

↓

In caso di risposta negativa

↙ ↘

La società può disattendere la risposta negativa, segnalandolo in dichiarazione

Penalizzazioni (Ires/Irpef-Irap-Iva)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

153

La Dichiarazione Iva "anticipata" e le società di comodo

Come noto, quest'anno i contribuenti hanno dovuto presentare la Dichiarazione Iva entro il 28.02.2017.

MODELLO IVA 2017
Periodo d'imposta 2016

VA15 Società di comodo

Rigo VA15 riservato alle società che risultino non operative ovvero alle società in perdita sistematica

Già al 28.02.2017 il rigo doveva essere correttamente compilato!

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

154

La Dichiarazione Iva "anticipata" e le società di comodo

La Dichiarazione Iva andava presentata entro il 28.02.2017

Le società di comodo non possono chiedere l'iva a rimborso, né posso cederla, né posso compensarla con altri tributi

PROBLEMA: entro il 28.02.2017 dovevo già sapere se la società è stata di comodo per il 2016, per poter individuare la sorte del credito!

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

155

La Dichiarazione Iva "anticipata" e le società di comodo

In sede di Dichiarazione Iva è quindi emerso il problema della corretta valutazione della disciplina sulle società di comodo:

- tutte le società che non superavano il test di operatività e/o delle perdite sistematiche e non presentavano cause di disapplicazione o esclusione dovevano infatti limitarsi a riportare il credito Iva nel rigo VX5, per poi poterlo compensare Iva da Iva.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

156

La Dichiarazione Iva "anticipata" e le società di comodo

Inoltre, tutte le società che sono state di comodo per tre periodi d'imposta, e, negli stessi periodi non avevano effettuato operazioni rilevanti Iva per un importo almeno pari a quello dei ricavi presunti, dovevano considerare il credito definitivamente perso.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Reddito d'impresa

157

La Dichiarazione Iva "anticipata" e le società di comodo

NOTA BENE

Quest'anno, le verifiche in tema di società di comodo sono state, di fatto, anticipate al 28.02.2017, data entro la quale le società dovevano presentare la Dichiarazione Iva, indicando la sorte dell'eventuale credito Iva maturato.

Si ricorda, a tal proposito, che le sanzioni previste in caso di indebito rimborso Iva sono comprese tra il 90 e il 180% dell'imposta indebitamente rimborsata: pare quindi evidente che la valutazione doveva essere fatta con estrema attenzione!

STUDIO DR. MAURO NICOLA

158

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

159

Con la legge di Bilancio 2017 le regole di determinazione dell'ACE per i soggetti IRPEF (imprese individuali, Snc e Sas) in regime di contabilità ordinaria sono state "equiparate" a quelle previste per le società di capitali.

Altro aspetto da segnalare riguarda la riduzione dell'aliquota utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio che passa al 2,3%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, e a "regime" dal 2018 al 2,7%. Ulteriori novità riguardano le limitazioni al riporto delle eccedenze ACE nell'ambito delle operazioni straordinarie. Ma andiamo con ordine

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

160

Riduzione dell'aliquota ACE

In primo luogo si segnala che, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 3, del D.L. 201/2011, l'aliquota utilizzata per il calcolo del "rendimento nozionale" del nuovo capitale proprio è pari al:

- 2,3%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017;
- 2,7%, "a regime", a decorrere dal periodo d'imposta 2018.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

161

Riduzione dell'aliquota ACE

Resta pari al 4,75% l'aliquota prevista per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2016

| Periodo d'imposta | Aliquota applicabile |
|-------------------|----------------------|
| 2016 | 4,75% |
| 2017 | 2,3% |
| 2018 | 2,7% |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

162

ACE delle società di persone e degli imprenditori individuali

La novità più significativa in materia di ACE apportata dalla Legge 232/2016 riguarda l'applicazione, a decorrere dal 2016, delle regole di calcolo delle società di capitali ai soggetti IRPEF.

In particolare, per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria – precisa la norma – rileva, come incremento del patrimonio (ai fini della determinazione del "rendimento nozionale"), anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010; pertanto, ai fini del calcolo dell'ACE 2016, occorrerà considerare come dato di partenza la citata differenza tra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010 (si ritiene senza tener conto dell'utile di esercizio come per i soggetti Ires) e aggiungere/sottrarre gli eventuali incrementi/decrementi "netti" rilevati nel 2016.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

163

Soggetti interessati

Ambito soggettivo - A seguito del modificato articolo 1, comma 7, del D.L. 201/2011

L'applicazione dell'agevolazione ACE è consentita automaticamente alle *"persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria"*, senza che a ciò vi provveda un apposito decreto del MEF, così come invece previsto dalla norma previgente.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

164

Acconti 2017

Articolo 1, comma 553, della Legge 232/2016

La **determinazione dell'acconto IRES "relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016"** (2017 per i contribuenti "solari") è effettuata considerando quale **imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le "nuove" aliquote** del rendimento nozionale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

165

Incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari

Nuovo comma 6-bis all'articolo 1 del D.L. 201/2011

Introdotta una disposizione secondo cui, per i soggetti "diversi" dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la **variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31/12/2010**.

Tale disposizione, in deroga all'articolo 3 della **Legge 212/2000**, trova applicazione retroattiva ossia **"dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015"** (2016 per i soggetti "solari"). Pertanto, già dal 2016 occorrerà ricostruire le movimentazioni dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni al fine di rilevare l'eventuale riduzione della base ACE connessa all'incremento delle consistenze degli ultimi 6 anni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

166

Super-ACE

È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 1 D.L. 201/2011 il quale prevedeva, per le società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE/SEE, un incremento del 40% della base di calcolo dell'ACE.

La disciplina abrogata si riferisce al cd. "regime di super-ACE", regime che non ha avuto concreta esecuzione in quanto soggetto alla preventiva dell'autorizzazione della Commissione Europea.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

167

Ripporto delle eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie

La legge di Bilancio 2017, infine, con il comma 549 dell'articolo unico, introduce una serie di modifiche alle disposizioni del TUIR. In particolare, vengono estese alle eccedenze ACE le limitazioni al riporto delle perdite previste in caso di fusioni e scissioni nazionali (articoli 172 e 173 del TUIR) o transfrontaliere (articolo 181 del TUIR) nonché in caso di cessione di partecipazioni (articolo 84 del TUIR).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

168

Ripporto delle eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie

Viene, così, disposto che:

1. nei casi di trasferimento aziendale, la limitazione del riporto delle perdite (in virtù della quale si esclude il riporto qualora la maggioranza delle partecipazioni venga acquisita da terzi ed entro due periodi successivi o anteriori rispetto al trasferimento ovvero si modifichi l'attività effettivamente esercitata) si estende anche alle eccedenze di interessi passivi ed alle eccedenze ACE;
2. nell'ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell'impresa (concordato, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato o procedure estere equivalenti), la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva non solo per la parte di deduzione che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del TUIR, ma anche per l'eccedenza relativa all'ACE e per gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati in deducibili di cui al comma 4 dell'articolo 96 del TUIR;
3. in caso di fusioni/scissioni nazionali o estere, sono estese alle eccedenze di interessi passivi ed alle eccedenze ACE le medesime limitazioni previste per le perdite fiscali.

STUDIO DR. MAURO NICOLA
